



Automobile Club d'Italia
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

AVVERTENZA

OGGETTO: Trasferimento di proprietà ex art. 2688 c.c. con Documento Unico.
Prime indicazioni.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da parte degli Uffici PRA e degli operatori STA in merito alle modalità di gestione del trasferimento di proprietà ex art. 2688 c.c. in presenza di veicoli per i quali sia già stato rilasciato il DU, in attesa che la materia venga più compiutamente disciplinata nella prossima Circolare congiunta MIT/ACI e in accordo con la Direzione Generale per la Motorizzazione, si forniscono sulla materia delle prime indicazioni.

Come noto, al momento la pratica di trasferimento da proprietario non intestatario (cosiddetto trasferimento di proprietà ex art. 2688 c.c.) non è ancora gestita con le nuove procedure DL98. Ne deriva che, in presenza di veicolo per il quale sia stato già rilasciato il DU, tale pratica dovrà essere gestita con le procedure tradizionali, ovvero Copernico e Prenotamotorizzazione, e con stampa del nuovo DU attraverso la operazione C18805 (v. Circolare congiunta MIT/ACI n. 31112/2020 Scheda 3 paragrafo "Stampa del DU").

La presenza del Documento Unico in luogo del CdP o del CDPD comporta la necessità di disciplinare ex novo le modalità di trascrizione del trasferimento di proprietà ex art. 2688 c.c., in ragione sia della particolare delicatezza della trascrizione con salto di continuità che, come noto, non produce gli effetti tipici della pubblicità in quanto non è opponibile ai terzi fino a quando non venga data regolare pubblicità all'atto anteriore non trascritto, sia della diversa e duplice funzione svolta dal Documento Unico, non solo documento attestante la situazione giuridico patrimoniale del veicolo ma anche documento, a differenza del Certificato di Proprietà, necessario per la circolazione e, quindi, nella disponibilità di coloro che, a vario titolo, detengono e utilizzano il veicolo, soggetti che possono essere diversi, quindi, dal proprietario intestatario del veicolo.

Pertanto, il semplice possesso del Documento Unico non può costituire documento sufficiente a dimostrare **la qualità di proprietario non intestatario che potrà essere comprovata solo allegando alla pratica anche il relativo titolo, a suo tempo non trascritto**, in base al quale il venditore non intestatario al PRA ha acquisito l'effettiva proprietà (ad es. atto di vendita, atto di accettazione dell'eredità , testamento). Qualora il titolo non sia disponibile in originale ne può essere allegata **una copia**.

Anche in questo caso, qualora il DU precedentemente rilasciato non sia disponibile perché smarrito, distrutto o oggetto di furto, sarà sufficiente allegare la ricevuta di resa denuncia o la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente gli estremi della resa denuncia.

Per i veicoli ancora in possesso di CdP/CDPD , in presenza di trasferimento ex art. 2688 c.c., attualmente gestibile solo mediante le procedure tradizionali, fino a quando tale pratica non sarà gestita dalle nuove procedure DL98 con uno specifico codice pratica, rimangono ancora in vigore le precedenti modalità previste dalle Circolari ACI.

Tali nuove disposizioni trovano applicazione in presenza di atti di vendita sottoscritti dal proprietario non intestatario e autenticati a partire dalla data di protocollo e pubblicazione della presente Avvertenza.

L'invio di queste prime indicazioni ha lo scopo anche di raccogliere eventuali ulteriori richieste di chiarimenti/precisazioni utili per la definitiva trattazione della materia nella già citata prossima circolare congiunta MIT/ACI.

Come d'uso, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti.

Unità Progettuale per l'attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti